

FONDO SICILIA GESTIONE SEPARATA

Ai sensi dell'Art. 2 della Legge Regionale n. 1 del 22 Febbraio 2019 e s.m.i. e del Decreto dell'Assessore per l'Economia n. 17 del 17 Giugno 2019

Credito di esercizio agevolato

Tipologia Fondi	Fondo Regionale rotativo.
Linea di intervento	Credito di esercizio.
Destinatari	Imprese operanti in Sicilia, anche con sede all'estero (UE), con esclusione delle società cooperative e imprese artigiane, che abbiano approvato gli ultimi due bilanci di esercizio, limitatamente al fabbisogno generato dall'attività svolta in Sicilia.
Settori ammissibili	Industrie e tutti gli altri settori economici diversi da quelli di cui alle lettere b) c) e d) dell'art. 2 del D.A. n. 17/2019 (Cooperazione, Artigianato e garanzia nel rispetto del regime agevolativo di aiuti de minimis e nei limiti dei Regolamenti dell'Unione Europea in materia.
Finalità	Fabbisogno di circolante connesso allo svolgimento delle attività aziendali in Sicilia.
Operazioni agevolabili	Finanziamento a tasso agevolato per esigenze aziendali.
Importo finanziabile	Correlato alle esigenze finanziarie aziendali e comunque nei limiti dei Regolamenti UE fino ad un massimo di € 200.000,00 (quota a carico del Fondo Sicilia). Nei casi di fabbisogno di circolante di importo maggiore, la richiedente, preliminarmente informata in materia di conflitto di interessi, indicherà, nel modulo di domanda, la banca o ente creditizio prescelto per la concessione del relativo ulteriore finanziamento.
Durata dell'operazione	Sino ad un massimo di 5 anni.
Periodicità delle rate	Trimestrale o semestrale.
Condizione, tassi e forme tecniche di intervento (ex art. 6 del D. A. n. 17 del 17/06/19)	Tutti gli interventi a valere sul Fondo Sicilia dovranno risultare sostenibili sul piano economico finanziario e le imprese beneficiarie dovranno possedere, altresì, le capacità di rimborso del finanziamento (ex art. 5 del D. A. 17 Giugno 2019). - Nel caso di concessione del finanziamento a valere sulle sole risorse di cui al Fondo Sicilia, il tasso non è superiore all'indicatore di mercato "tasso BCE" tempo per tempo vigente, maggiorato di uno spread pari allo 0,25% annuo; - Nel caso di intervento in condivisione (es. club deal) con altri enti creditizi e istituzioni: <ol style="list-style-type: none"> 1. Non superiore all'indicatore di mercato "tasso BCE" tempo per tempo vigente, aumentato di uno spread pari allo 0,15% annuo, qualora la quota di partecipazione al finanziamento da parte del Fondo Sicilia sia tra il 30% e il 50% del totale; 2. Non superiore all'indicatore di mercato "tasso BCE" tempo per tempo vigente, aumentato di uno spread pari allo 0,10% annuo, qualora la quota di partecipazione al finanziamento da parte del

	<p>Fondo Sicilia sia inferiore al 30% del totale.</p> <p>Nei casi in cui detto indicatore di mercato dovesse assumere valore negativo, nella determinazione del tasso applicato al finanziamento, tale indicatore sarà posto pari a zero.</p>
Garanzie	I finanziamenti sono assistiti da garanzie reali aziendali e/o extraziendali, garanzie consortili, fideiussioni, garanzie rilasciate da enti pubblici.
Regime de minimis	L'importo complessivo delle agevolazioni de minimis concedibili all'impresa beneficiaria non può superare il limite previsto dai vigenti regolamenti UE nell'arco di tre esercizi finanziari ovvero il limite e i termini previsti dal Quadro temporaneo per le misure degli aiuti di stato a sostegno dell'economia dell'attuale emergenza del COVID 19.
Costo dell'operazione	<p>Commissione <i>una tantum</i> pari all'1,25% dell'importo erogato a carico dell'impresa beneficiaria.</p> <p>La quota pari allo 0.2% dell'importo del finanziamento richiesto è da versarsi in acconto alla presentazione della domanda di finanziamento e non è rimborsabile.</p>
Note	<p>Nell'ambito delle disponibilità connesse alla linea di intervento, per l'istruttoria delle domande verrà applicato il procedimento valutativo a "sportello" secondo l'ordine cronologico di presentazione sulla base del completamento della documentazione necessaria richiesta.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le linee specifiche (<i>ex art. 2, c. 2 e 2 bis, L. R. n. 1/2019 e s.m.i. e art. 3 D.A. n. 17/2019</i>) sono dettagliate nella Tabella al successivo paragrafo 8. - Nel modulo di domanda l'impresa richiedente dichiarerà di essere stata preliminarmente informata in materia di conflitto di interessi e indicherà, conseguentemente, la banca o ente creditizio prescelto per la concessione di eventuale altro finanziamento integrativo.